

**CONTRIBUTO
UNIFICATO**

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
PRIMA SEZIONE CIVILE

nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dottor ROBERTO REALI Presidente

Dottor FRANCESCO FERDINANDI Consigliere

Dottor ROSSELLA VERDEROSA Consigliere Ausiliario Relatore

riunita nella camera di consiglio, ha emesso la seguente

SENTENZA

nella causa civile in grado di appello, iscritta al n. [REDACTED] del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno [REDACTED], posta in deliberazione all'udienza collegiale del [REDACTED], con concessione dei termini previsti per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica, e vertente tra:

Ministero della Difesa (C.F.80425650589) e Ministero dell'Economia e delle Finanze (C.F.:80226750588), in persona dei rispettivi Ministri p.t. rappresentati e difesi dall'Avvocatura Generale dello Stato (C.F.80224030587) ed elettivamente domiciliati in Roma alla via dei Portoghesi 12.

APPELLANTI

E

[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]
[REDACTED]

rappresentati e difesi dall' Avv. Angelo Fiore Tartaglia) ed elettivamente domiciliati presso il suo Studio, in Roma a Vile delle Medaglie d'Oro 266.

1 COPIA AUTENTICA
AVVOCATO GENERALE DELLO
STATO
L. 103/79

APPELLATI

RM

Amministratore delegato e direttore generale
D.P.R. 26-4-1998 n. 141 art. 59 lett. A)
Art. 151 T.U.S.C.

CONCLUSIONI

All'udienza di precisazione delle conclusioni del [REDACTED] le parti concludevano come da verbale in atti, da intendersi integralmente trascritto.

MOTIVI DELLA DECISIONE

La motivazione della presente sentenza viene redatta ai sensi dell'art. 132 comma 1 n. 4 c.p.c., quale novellato dall'art. 45 comma 17 L. 18 giugno 2009 n. 69.

È impugnata la sentenza n. [REDACTED] con la quale il Tribunale di ROMA, ha accolto la domanda risarcitoria spiegata dagli eredi del deceduto I [REDACTED], in proprio e "iure successionis", contro il Ministero della Difesa, il Ministero dell'Economia e delle Finanze (infra, per brevità MEF), lo Stato Maggiore dell'Esercito e lo Stato Maggiore della Difesa.

L'azione era stata inizialmente spiegata dallo stesso [REDACTED] per ottenere la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni da lui subiti a seguito dell'insorgenza di una patologia tumorale.

In fatto l'attore esponeva: 1) di essere caporal maggiore dell'esercito; 2) di essere stato impiegato come esploratore nell'ambito della missione di pace internazionale in Bosnia (cui aveva aderito volontariamente) tra il [REDACTED]; 3) di aver espletato servizio di pattuglia e controllo di zone bombardate, senza alcun mezzo di protezione dal contatto e dall'inalazione delle polveri tossiche sprigionate nell'aria da esplosioni di munizioni anche all'uranio impoverito utilizzate in quell'area, e senza alcuna preventiva informazione circa la pericolosità di dette polveri; 4) che al rientro in Italia, nell'agosto [REDACTED], gli era stato diagnosticato un carcinoma [REDACTED] della t [REDACTED] successivamente aggravatosi (tanto da rendere necessario intervento chirurgico) e seguito nel [REDACTED] da una [REDACTED] trattata con chemioterapia, ancora in essere all'atto dell'introduzione della causa.

Costituitisi in giudizio, gli Stati Maggiori e il MEF eccepivano il proprio difetto di legittimazione passiva, perché privi di personalità giuridica i primi, ed in quanto estraneo alla vicenda ed al rapporto il secondo.

Il [REDACTED] decedeva l'attore [REDACTED] e il giudizio veniva proseguito dagli eredi, anche in proprio, chiedendo la condanna dei convenuti, previa declaratoria di responsabilità degli stessi nella causazione della malattia del proprio congiunto, al risarcimento dei danni subiti quantificati in complessivi euro 5.000.000,00.

Veniva espletata istruttoria con CTU medico-legale sulla documentazione sanitaria esibita ed escussione testimoniale di alcuni commilitoni del [REDACTED]

La sentenza di primo grado: 1-ha affermato la giurisdizione del GO nel caso di specie, trattandosi di azione risarcitoria da illecito extracontrattuale; 2-ha accolto l'eccezione di difetto di legittimazione passiva degli stati maggiori, in quanto non dotati di una propria autonoma soggettività giuridica rispetto al ministero di cui sono organi. 3-ha rigettato l'eccezione di difetto di legittimazione passiva del MEF, soggetto tenuto al pagamento delle somme liquidate a titolo risarcitorio e dotato di propria autonoma soggettività giuridica; 4-ha ritenuto accertato il nesso di causalità tra esposizione all'uranio impoverito ed insorgenza della patologia tumorale, sulla base della documentazione prodotta in atti e del rapporto del Laboratorio dei Biomateriali, Dipartimento di Neuroscienze, Università di Modena e Reggio Emilia e di altri lavori scientifici anche internazionali da cui emerge la possibilità di una correlazione tra l'esposizione ad ambiente bellico inquinato da esplosione di bombe e munizioni all'uranio impoverito e l'insorgere di tumori; 5-in punto di nesso eziologico, ha anche rilevato che dagli esami il midollo osseo del [REDACTED] eseguiti nel 2004, è stata rilevata l'anomala presenza di nanoparticelle metalliche anche radioattive non biocompatibili e che tali conclusioni non sono state contrastate dai CTU, i quali pur constatando che il tumore [REDACTED] era già presente prima della missione, hanno chiarito che adottando il criterio di probabilità, proposto dalla commissione parlamentare di inchiesta istituita dal senato nel 2006, la seconda

patologia appare, invece essere, compatibile con l'esposizione agli inquinanti chimici e radiologici presenti nell'ambiente operativi del [REDACTED] 6-ha inoltre rilevato che i testi escussi (commilitoni del [REDACTED]) hanno confermato di non aver goduto di alcuna protezione o particolare precauzione e di aver usufruito dell'acqua del posto per la pulizia personale e del vestiario nonché per la preparazione dei cibi; 7- ha osservato che l'uso di armi all'uranio impoverito nella zona di missione del [REDACTED] non è stato, inoltre, contestato dalle controparti, le quali hanno solo negato il nesso di causalità e dedotto il carattere volontario della missione del [REDACTED] e che la Finanziaria 2008 ha previsto indennizzi in favore del personale impiegato in missioni in zone di conflitto che abbiano contratto patologie tumorali connesse all'esposizione ad agenti inquinanti derivanti dall'uso di munizioni all'uranio impoverito; 7- ha ritenuto irrilevante il carattere volontario della missione, che non esimeva il ministero dall'informare i partecipanti alla missione dei rischi derivanti dall'uranio impoverito e di adottare ogni opportuna cautela atta a tutelare i soldati, obblighi entrambi totalmente omessi; 8-ha quindi riconosciuto la responsabilità del Ministero della Difesa per omessa informazione ed adozione delle opportune cautele, condannandolo, in solido con il MEF al pagamento in favore degli eredi [REDACTED] delle seguenti somme: 1) in favore dei genitori [REDACTED] a: euro 231.174 ciascuno per danno "jure proprio"; b) in favore del fratello [REDACTED] e delle sorelle [REDACTED] euro 128.430,00 ciascuno per danno "jure proprio"; c) in favore di tutti gli attori-eredi euro 400.000,00, per danno "jure successionis", da ripartirsi tra essi secondo i criteri della successione legittima (artt. 571 e 582 c.c.).

Avverso la sentenza hanno proposto appello il Ministero della Difesa ed il Ministero delle Finanze, articolando plurimi motivi.

Con un primo motivo di gravame, i ministeri appellanti ripropongono l'eccezione di difetto di giurisdizione del G.O. già proposta in primo grado, osservando che le controversie relative ai rapporti di lavoro del personale militare (non soggetto a

privatizzazione) restano assoggettate alla giurisdizione del G.A. (artt. 3 e 63 d. lgs. 165/2001).

E ben vero, la Corte di cassazione con ordinanza resa a sezioni unite (n. 9753/2014), pronunciando sul ricorso preventivo di giurisdizione presentato dal Ministero della Difesa in una causa analoga alla presente, ha specificamente affrontato il tema del criterio discrezionale tra le due forme di responsabilità (contrattuale ed extracontrattuale) e delle conseguenze in punto di giurisdizione nell'ipotesi di azioni risarcitorie derivanti dall'esposizione ad uranio impoverito, introdotte dagli eredi di un militare deceduto a causa di una patologia tumorale collegabile al contatto con detta sostanza. Ha osservato la Suprema Corte come la giurisprudenza di legittimità sia ormai consolidata nel senso che "nel caso di controversia relativa a rapporto di pubblico impiego non soggetto, per ragioni soggettive o temporali, alla privatizzazione la soluzione della questione del riparto della giurisdizione, è strettamente subordinata all'accertamento della natura giuridica dell'azione di responsabilità in concreto proposta, in quanto, se è fatta valere la responsabilità contrattuale dell'ente datore di lavoro, la cognizione della domanda rientra nella giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo, mentre, se è stata dedotta la responsabilità extracontrattuale, la giurisdizione spetta al giudice ordinario. L'accertamento del tipo di responsabilità azionato prescinde dalle qualificazioni operate dall'attore, anche attraverso il richiamo strumentale a singole norme di legge, quali l'art. 2087 o l'art. 2043 cod. civ., mentre assume rilievo decisivo la verifica dei tratti propri dell'elemento materiale dell'illecito, e quindi l'accertamento se il fatto denunciato violi il generale divieto di "neminem laedere" e riguardi, quindi, condotte dell'amministrazione la cui idoneità lesiva possa esplicarsi indifferentemente nei confronti della generalità dei cittadini come nei confronti dei propri dipendenti, costituendo in tal caso il rapporto di lavoro mera occasione dell'evento dannoso, ovvero consegua alla violazione di obblighi specifici che trovino al ragion d'essere nel rapporto di lavoro, nel qual caso la natura contrattuale della responsabilità non può essere revocata in dubbio. Con riferimento all'azione di risarcimento dei danni deve ritenersi che l'azione proposta dagli attori

“iure hereditatis” appartiene alla giurisdizione del giudice amministrativo, essendo stata dedotta quale condotta colposa dell'Amministrazione l'aver fatto operare il soggetto defunto in un ambiente irreversibilmente inquinato senza fornirgli le necessarie dotazioni di sicurezza e senza averlo informato dei rischi connessi all'esposizione e perciò sulla base di una condotta che non presentava un nesso meramente occasionale con il rapporto di impiego, ma costituiva la diretta conseguenza dell'impegno del militare in un "teatro operativo", senza adempiere, secondo l'assunto, all'obbligo di provvedere alla tutela del personale impiegato nelle operazioni; l'azione proposta dagli attori iure proprio appartiene, invece, alla giurisdizione del giudice ordinario poiché, da un lato, i proponenti erano estranei al rapporto di impiego del loro congiunto e poiché, d'altro canto, l'art. 63, comma 4, del d.lgs. n. 165/2001 nel riservare al giudice amministrativo, oltre alle controversie relative ai rapporti di lavoro non contrattualizzati, anche i diritti patrimoniali connessi, sottintende la riferibilità di tali diritti alle parti del rapporto di impiego”.

Con gli altri motivi di gravame, i ministeri appellanti contestano la sentenza impugnata laddove ha riconosciuto, in termini di inequivoca certezza, il nesso di causalità tra l'esposizione alle polveri di uranio impoverito e la patologia tumorale insorta nel congiunto degli odierni appellanti, affermando la responsabilità aquiliana del Ministero della Difesa. In buona sintesi gli appellanti: a) negano l'esistenza di una inequivoca correlazione causale tra patologie tumorali ed esposizione alle polveri di uranio depleto; b) negano che all'epoca dei fatti di causa tale correlazione fosse stata scientificamente accertata; c) sostengono l'assenza di illiceità del fatto per insussistenza della violazione degli obblighi di protezione dei dipendenti e prevenzione ex artt. 2050 e 2087 c.c.; d) asseriscono la liceità della scelta di fondo compiuta dalle autorità politiche dello Stato di partecipare ad operazioni di “peace keeping” e “peace enforcing”, all'esecuzione della quale le FF.AA non potevano certamente sottrarsi; e) ritengono inapplicabili le regole sulla responsabilità aquiliana alle missioni militari internazionali nell'ambito di contesti di conflitto armato, data l'intrinseca pericolosità delle stesse; f) censurano, infine, la sentenza per aver ritenuto

condotta imputabile al ministero della difesa la mancata adeguata informazione del [REDACTED] circa lo specifico fattore di rischio connesso all'esposizione all'uranio impoverito, senza considerare la natura volontaria dell'adesione alle FF.AA. ed alla stessa Missione Internazionale in Bosnia, la particolarità della disciplina militare, il dovere dei militari di prestare fedeltà alle istituzioni repubblicane e di eseguire gli ordini senza poterli sindacare.

Ritiene la Corte che le argomentazioni da a) ad e), siano da dichiararsi inammissibili per contrasto con il principio di specificità dei motivi sancito dall' art. 342 c.p.c. in quanto non dirette a censurare singoli punti del decimum e costituendo una mera e pedissequa riproduzione delle difese già esplicate in primo grado.

In relazione alla censura sub f) invece, ritiene il Collegio che la stessa, pur muovendo una censura sufficientemente specifica al decimum di primo grado, sia priva di fondamento.

Come correttamente evidenziato dal primo Giudice, infatti, il carattere volontario della missione non esimeva il ministero dall'informare i partecipanti alla missione dei rischi derivanti dall' uranio impoverito e di adottare ogni opportuna cautela, atteso che l'assunzione volontari del rischio da parte del militare è ovviamente limitata ai rischi esplicitamente connessi alle operazioni militari e dunque prevedibili e non si estende a quelli occulti e imprevedibili.

Quanto, infine, alla sussistenza del nesso eziologico, osserva la Corte che costituisce rilievo assorbente, a fondamento del riconoscimento del nesso di causalità tra la partecipazione alla missione di pace e l'insorgenza della patologia tumorale, proprio la circostanza che il Ministero della Difesa, con proprio decreto, abbia riconosciuto che la patologia tumorale patita dal Caporal Maggiore [REDACTED] era dipesa da causa di servizio. Il riconoscimento della dipendenza da causa di servizio determina una presunzione di efficacia causale esclusiva e sufficiente del servizio prestato sull'insorgere della patologia, onde sarebbe stato onere degli odierni appellanti l'allegazione e la prova della sussistenza di altra diversa concausa.

Detto onere non è stato in alcun modo assolto dall'Amministrazione nel presente giudizio.

Il terzo motivo ha ad oggetto l'eccezione di compensazione tra le somme liquidate agli eredi a titolo di risarcimento e quelle percepite a titolo di indennizzo amministrativo, con richiesta alla Corte territoriale di effettuare il relativo scorporo.

Il motivo è stato svolto in via subordinata, per la sola ipotesi di mancato accoglimento dei motivi principali di appello.

Ritiene il Collegio che la doglianza sia da considerarsi assorbita, stante l'accoglimento dell'eccezione di difetto di giurisdizione del GO in relazione alla domanda di risarcimento "iure hereditatis".

Ed invero, trattandosi di somme corrisposte agli appellati non iure proprio, bensì quali successori dell'avente diritto originario (in quanto originariamente spettanti direttamente al Caporale [REDACTED] "speciale elargizione" ed "assegno vitalizio" per militari "equiparati alle vittime del dovere") è evidente che anche sull'eccezione di compensazione l'unico Giudice avente Giurisdizione è quello amministrativo.

In conclusione l'appello va accolto limitatamente all'eccezione di difetto di giurisdizione del GO in merito alla sola domanda proposta dagli eredi del [REDACTED] "iure successionis", dovendo per il resto confermarsi la sentenza impugnata.

L'esito del presente grado di giudizio consiglia la integrale compensazione tra le parti delle spese legali.

PQM

La Corte, definitivamente pronunciando, in parziale accoglimento del gravame ed in riforma della sentenza impugnata, così provvede:

- 1) dichiara il difetto di giurisdizione dell'autorità giurisdizionale ordinaria in relazione alla domanda risarcitoria proposta dagli eredi [REDACTED] "iure successionis";
- 2) rigetta per il resto l'appello;
- 3) Dichiara compensate le spese di lite.

Roma, li [REDACTED]

IL PRESIDENTE



L'ESTENSORE



Depositato in Cancelleria

Roma, [REDACTED] 19

IL FUNZIONARIO GIUDIZIARIO
GEMMA Stefania Mallozzi